

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 103/2007****del 28 settembre 2007****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2007 del 6 luglio 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2006/583/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l'allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull'etichettatura dei prodotti alimentari ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenoziide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 328 del 13.12.2007, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110.

⁽⁴⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 75.

⁽⁷⁾ GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 26.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32007 L 0008**: direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9).»;
- 2) al punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32006 L 0142**: direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).»;
- 3) al punto 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32007 L 0007**: direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007 (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19),
 - **32007 L 0008**: direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9),
 - **32007 L 0011**: Direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 26).»;
- 4) al punto 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32007 L 0011**: direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 26).»;
- 5) al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32007 L 0007**: direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007 (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19),
 - **32007 L 0012**: direttiva 2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007 (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 75),
 - **32007 L 0008**: direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9),
 - **32007 L 0009**: direttiva 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 17),
 - **32007 L 0011**: direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 26).»;
- 6) dopo il punto 54zzza (direttiva 2006/125/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
 - «54zzzb. **32006 R 2023**: regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).»;
- 7) alla rubrica «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», dopo il punto 60 (raccomandazione 2005/108/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
 - «61. **32006 H 0583**: raccomandazione 2006/583/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 35).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2023/2006, delle direttive 2006/142/CE, 2007/7/CE, 2007/12/CE, 2007/8/CE, 2007/9/CE e 2007/11/CE e della raccomandazione 2006/583/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.